ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO
Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)
Tel. 0422 910803 – 0422 919633
C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001
e-mail: TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it
codice ipa: istsc_tvic876001 – CODICE UNIVOCO UFUE55

CAPO XIV – REGOLAMENTI DI DISCIPLINA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO [S.S.P.G.]

Novellato ai sensi del D.P.R. n° 134 del 10 ottobre 2025

Delibera n. 98/2025 del Consiglio d'Istituto

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- DPR 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato negli articoli 4 e 5 da successivo DPR 21 novembre 2007, n.235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.
- Legge 3 /2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e DL 12 settembre 2013, n.104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole) DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti)
- D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107"
- Legge n. 71 del 2017, art. 5, e Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e Legge n. 70/24
- Nota MIM n° 5274 dell'11 luglio 2024
- Legge 1° ottobre 2024, n° 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati"
- O.M. 9 gennaio 2025, n° 3 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado"

ART. 1 – Principi e finalità

A. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e successive modifiche, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 e del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre

1996 con successive modifiche e integrazioni, in coerenza e funzionalità rispetto al Piano triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

B. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
C. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato prima a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
D. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
E. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
F. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15 giorni sono adottate dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
G. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
H. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.

I. Sono sanzionabili sia le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, durante l'attività didattica ordinaria o aggiuntiva, sia quelle commesse in altre sedi esterne all'Istituto in occasione di visite didattiche, viaggi d'istruzione, attività sportive o culturali e nel pulmino su segnalazione dell'autista.

Art. 2 – Doveri degli studenti

Area della relazionalità

Gli studenti sono tenuti a:

A. Rispettare i compagni e il personale della scuola, evitando offese verbali e/o fisiche.
B. Mantenere un comportamento corretto e controllato in ogni momento dell'attività educativo-didattica e, in particolare, durante il cambio dell'ora e gli intervalli.
C. Mantenere in ordine materiali e spazi di uso comune (sussidi didattici, aule, mensa, bagni, giardino).
D. Segnalare ai collaboratori scolastici eventuali oggetti smarriti o rinvenuti
E. Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente presente in classe
F. Rivolgersi tempestivamente al personale incaricato dell'assistenza in caso di problemi sorti durante l'intervallo
G. Non portare a scuola oggetti non pertinenti all'attività scolastica.
H. Non portare a scuola e lasciare incustoditi denaro e/o oggetti di valore; l'istituto non risponde di eventuali smarrimenti o danneggiamenti
I. Qualora autorizzati dalla famiglia, i telefoni cellulari devono essere spenti e riposti nell'apposita cassetta per tutto il tempo scuola, compreso intervallo e mensa.

Area della partecipazione

Gli studenti sono tenuti a:

A. Frequentare le lezioni con regolarità.
B. Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente.
C. Conoscere e rispettare gli orari di entrata e uscita e le modalità di spostamento relative alle singole sedi:
   - essere presenti all'ingresso della scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, disposti in fila per classe al suono della prima campanella

- Spostarsi in fila durante l'entrata, l'uscita e il trasferimento verso le aule speciali, accompagnati dai docenti
- Entrare e uscire dal cortile con le biciclette a mano, depositandole negli spazi appositi.

D. Trascorrere la ricreazione nella parte del cortile della scuola indicata dagli insegnanti; laddove vietato, non è consentito correre.
E. In caso di maltempo, trascorrere la ricreazione nelle zone stabilite ("A. Manzoni" - Lancenigo: corridoi antistanti le rispettive aule; "G. Scarpa" - Villorba: atrio del pianoterra e del primo piano; "A. Manzoni" - Povegliano: atrio e corridoio pianoterra e primo piano).
F. Mantenere un comportamento corretto e adeguato nei diversi ambienti connessi alla scuola: strada, pullmino, luoghi pubblici (se si è sotto la tutela della scuola).
G. Sia all'interno che all'esterno dell'edificio, gettare i rifiuti negli appositi contenitori.
H. Indossare abiti consoni all'ambiente educativo. In qualsiasi circostanza, comprese le attività di scienze motorie, è fatto divieto di indossare pantaloncini, gonne o abiti eccessivamente corti (ben al di sopra del ginocchio), indumenti che lascino scoperto l'addome, canottiere, capi recanti scritte o immagini inappropriate, pantaloni a vita bassa indossati in modo da rendere visibile la biancheria intima, abbigliamento di tipo balneare o comunque eccessivamente succinto, nonché indumenti eccessivamente trasparenti o aderenti. È altresì vietato l'uso di calzature quali infradito e ciabatte.
I. Conoscere e rispettare le disposizioni di sicurezza stabilite dalla normativa e dall'istituto.

Area degli interventi educativi/didattici

Gli studenti sono tenuti a:

A) Far sottoscrivere dalle famiglie tutte le comunicazioni e i documenti provenienti dalla scuola (avvisi, comunicazioni scritte, esiti delle verifiche).
B) Non falsificare le firme.
C) Prendere regolarmente nota dei compiti assegnati, svolgerli con ordine, rispettando (tempi e modalità).
D) Rispettare le consegne e le scadenze relative a compiti e incarichi assegnati
E) Portare a scuola il diario fornito dall'istituto, mantenerlo in ordine ed esibirlo ad ogni richiesta.
F) Portare regolarmente il materiale scolastico funzionale alla didattica e mantenerlo

in stato di efficienza

G) Non richiedere a casa telefonicamente il materiale dimenticato, che non può essere consegnato da nessuno durante l'orario di lezione

H) Rispettare le modalità di uscita dall'aula stabilite dal Regolamento di istituto e non uscire dall'aula senza l'autorizzazione del docente.

Art. 3 – Disposizioni disciplinari

3.1. Si configurano come mancanze lievi (fino a due richiami formali sul Registro)**:**

A. Disturbare occasionalmente il regolare svolgimento dell'attività didattica;
B. Mancato rispetto occasionale delle regole di convivenza civile durante lo svolgimento delle attività didattiche, nei momenti liberi, durante la mensa, le uscite a piedi, le visite guidate, i viaggi d'istruzione;
C. Assenze e/o entrate posticipate occasionalmente non giustificate
D. lasciare occasionalmente sporchi o in disordine i locali della scuola dopo averli utilizzati;
E. abbandonare occasionalmente rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
F. la dimenticanza occasionale del materiale scolastico;
G. lo spostamento occasionale e senza motivo o senza autorizzazione nell'aula di svolgimento dell'attività didattica, ovvero in altri locali e/o spazi esterni nell'edificio;
H. Accedere occasionalmente alle aule vuote senza l'autorizzazione di un insegnante.

3.2. Si configurano come mancanze gravi:

A. la mancanza di rispetto verso compagni, adulti e personale scolastico (uso di sfide, di ingiurie, di comportamenti maleducati e arroganti, di un linguaggio verbale o gestuale offensivo);
B. il danneggiamento degli oggetti altrui;
C. la detenzione a scuola di oggetti non pertinenti alle attività didattiche;
D. l'uso di apparecchiature non consentite (per es. cellulari, videofonini, apparecchi audio, I-Pod, IPad, I-watch, macchine fotografiche o videocamere, *et similia*);
E. la falsificazione delle firme;
F. la frequente reiterazione (da tre a cinque richiami formali sul registro elettronico) delle mancanze di cui all'art. 3.1.

3.3. Si configurano come mancanze gravissime:

A. l'esercizio di qualsiasi forma di violenza fisica, verbale, psicologica attuata anche attraverso i nuovi media, che limiti la libertà personale e intimidisca i compagni e/o il personale della scuola e che si configuri come atto di bullismo o cyberbullismo (Lg. 71/2017 art. 5.2 e DPR 24 giugno 1998, n. 249 e success. modific.)
B. l'impedimento dell'accesso agli spazi scolastici tramite intimidazioni o con atti di violenza
C. l'appropriazione indebita di oggetti altrui (i furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale interno o esterno, degli utenti in generale);
D. L'utilizzo dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici in qualsiasi forma durante l'orario scolastico, in violazione delle disposizioni del Regolamento di Istituto e del D.L. 36/2023 e dopo che questi sono stati ritirati:
   - Il dispositivo viene temporaneamente sequestrato e restituito ai genitori al termine della giornata scolastica
E. la raccolta e la diffusione di testi, immagini, filmati, registrazioni vocali senza rispettare la privacy, i diritti e le libertà fondamentali delle persone
F. il danneggiamento volontario dell'ambiente scolastico e delle sue strutture
G. la detenzione a scuola di oggetti pericolosi o dannosi alla salute
H. la mancata osservanza delle disposizioni organizzative, di sicurezza e di tutela della salute dettate dalla legge e/o dal Regolamento d'Istituto, ivi compreso fumare sigarette e/o sigarette elettroniche *et similia* così come indicato nella circolare n° 128 [protocollo Registro circolari n. 132 del 29 ottobre 2025], negli spazi interni e nelle pertinenze esterne [i.e. giardini e cortili] di ciascun plesso dell'I.C. di Villorba e Povegliano, assumere alcolici o droghe, spacciare sostanze stupefacenti, aggredire fisicamente chiunque, partecipare a risse, falsificare, sottrarre o distruggere documenti.
I. la sistematica reiterazione (oltre cinque richiami formali sul Registro) delle mancanze di cui all'art. 3.1 e 3.2.

Art. 4 - Violazioni e sanzioni

1. Mancanze lievi

Le mancanze, di cui all'art. 3.1, sono formalizzate con specifica nota scritta inserita sul Registro elettronico da parte del docente che rileva l'infrazione affinché la famiglia possa prenderne visione. A discrezione del Docente la nota, di cui sopra, potrà anche essere trascritta sul diario dello studente, in modo che sia controfirmata da un genitore.

2. Mancanze gravi

Le mancanze previste all'art. 3.2 sono formalizzate con specifica nota scritta inserita sul Registro elettronico da parte del docente che rileva l'infrazione, affinché la famiglia possa prenderne visione.

In particolare:

- La violazione di cui alla lettera g) dell'art. 3.3 prevede anche la sanzione amministrativa prescritta dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici
- La mancanza di cui alla lettera d) dell'art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono cellulare o dell'apparecchiatura non consentita al Responsabile di Sede, che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di uno dei genitori al termine delle lezioni ovvero lo consegnerà allo studente medesimo dandone comunicazione ai genitori
- Se reiterate o di particolare gravità, le violazioni dell'art. 3.2 prevedono l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 giorni.

3. Mancanze gravissime

Le mancanze previste all'art. 3.3 sono formalizzate con specifica nota scritta inserita sul Registro elettronico da parte del docente che rileva l'infrazione, affinché la famiglia possa prenderne visione.

In particolare:

- Le mancanze gravissime di cui alle lettere, di cui all'art. 3.3, sono punite con l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino al termine delle lezioni,

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

- Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria in base al diritto vigente. In particolare, rispetto ad episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo si rimanda alle sanzioni previste dall'art. 5.1 e all'art. 7 della Lg. 71/2017.
- I provvedimenti di allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni vengono assunti dal Consiglio d'Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- In casi estremi di pericolo per l'incolumità personale e/o degli altri studenti e/o degli insegnanti o di altro personale scolastico, il Dirigente dispone l'allontanamento cautelare dello studente che determina tale pericolo, dopo aver acquisito una segnalazione circostanziata dei fatti accaduti da parte dei docenti. L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica è disposto per il tempo strettamente necessario a stabilire con gli organismi competenti e la famiglia delle misure di intervento e/o di recupero del minore.

4. Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica

L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica può essere disposto mediante la frequenza obbligatoria finalizzata all'esecuzione di attività socialmente utili nell'ambito scolastico.

Il provvedimento è adottato dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti, previa regolare convocazione.

La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; l'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e la deliberazione è assunta con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo o degli allievi coinvolti nel procedimento disciplinare (come autore o come parte lesa) e negli

altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4.1 Durante il periodo di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica:

1. Fino a due giorni (art. 4, comma 8-bis): il Consiglio di Classe delibera attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti, con particolare attenzione all'aspetto riflessivo, autoriflessivo e metacognitivo del provvedimento disciplinare, anche in relazione alla breve durata della stessa. Tale attività è da svolgersi presso l'istituzione scolastica, con docenti individuati autonomamente dalla scuola.
2. Tra tre e quindici giorni (art. 4, comma 8-ter): Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo

per il Miglioramento dell'Offerta Formativa. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

3. Prosecuzione post-rientro (art.4, comma 8-quinquies): il Consiglio di Classe può deliberare la continuazione delle attività per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario corrispondente ai giorni di allontanamento, nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.
4. Allontanamento superiori a quindici giorni (art.4, comma 8 - sexies): in questo periodo la scuola promuove, in collaborazione con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e/o l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo volto all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni (art.4, comma 9): può essere disposto anche in presenza di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana; pericolo per l'incolumità delle persone; atti violenti o aggressivi nei confronti del personale scolastico o degli studenti. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del fatto o al permanere della situazione di pericolo. Si applicano, per quanto possibile, le disposizioni previste per gli allontanamenti di durata inferiore.

Art. 5 – Comunicazione di avvio del procedimento - Contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti di cui all'art. 3.2 e 3.3 è condizionata dalla immediatezza e tempestività della rilevazione dell'infrazione: questi provvedimenti tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e prossime ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-provvedimento).

1. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e ai suoi genitori sia attraverso le vie brevi sia attraverso i canali istituzionali. Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, viene fissata la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.
2. Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o persona delegata, e dal coordinatore di classe o altro membro del Consiglio di Classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.
3. Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.
4. A conclusione dell'audizione, potrà seguire:
   A. l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
   B. la remissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Art. 6 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale

L'Organo Collegiale viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni dal contraddittorio.
Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare

gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 7 -Danni arrecati al patrimonio

I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Art. 8- Casi particolari relativi al mancato rientro nella comunità scolastica

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 9 – Specifiche in caso di allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

Art. 10 – Effetti provvedimenti disciplinari

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

Art. 12 – Eventuali trasferimento ad altro istituto o ingressa da altro istituto

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 13 – Impugnazioni (art.5, comma1)

Avverso le sanzioni assunte dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

Art. 14 - Organo di garanzia interno

1. L'Organo di Garanzia interno è costituito, come da delibera del Consiglio di Istituto n°9 del 10/12/2024 da: due docenti, uno dei quali designato dal Consiglio di Istituto e uno designato dal collegio dei Docenti (questo ultimo designa anche il membro supplente) e da due genitori designati dal Consiglio di Istituto (il quale designa anche i membri supplenti). L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.
2. Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.
3. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.
4. L'Organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

5. Le adunanze dell'Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo, o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti favorevoli; non è consentita l'astensione.

Art. 15- Organo di garanzia regionale

1. Ricorso all'Organo di Garanzia Regionale

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno, o in caso di presunte violazioni del presente regolamento, è possibile proporre reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, che decide in via definitiva previo parere dell'Organo di Garanzia Regionale.

2. Composizione dell'Organo di garanzia Regionale

Per la scuola secondaria di primo grado, tale organo regionale è composto da: tre docenti e tre genitori designati nell'ambito della comunità scolastica regionale ed è presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un suo delegato.

3. Procedura e termini del parere regionale

L'Organo di Garanzia Regionale esamina la documentazione e le eventuali memorie scritte presentate dalle parti e formula il proprio parere entro trenta giorni. Decorso tale termine senza comunicazione del parere, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente da esso.

4. Durata dell'Organo di Garanzia Regionale

L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici, secondo le modalità stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale.

Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una violazione al "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 16 - Pubblicità

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, sarà affisso all'albo on line dell'Istituto presente sul sito della scuola e nella sezione regolamenti del sito stesso, in modo che tutti possano prenderne visione.

Art.17 – Validità e revisione

Il presente regolamento entra in vigore dall'anno scolastico 2025/2026.
Il Consiglio di Istituto procederà tempestivamente alla revisione del regolamento ogni qualvolta ciò si renda necessario per adeguarlo all'evoluzione della normativa specifica in materia.

Art. 18 – Disposizioni finali

Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo frequentano le strutture dell'Istituto sono tenuti al rispetto di questo regolamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti disciplinanti la materia.